

IMU E TRIBUTI LOCALI

Per l'esenzione Imu non rileva il Comune di residenza

di **Luigi Scappini**

Il settore dell'**agricoltura** è destinatario, da un punto di vista tributario, di una serie di **norme agevolative** che delineano un quadro di insieme di indubbio favore, rispetto alle ordinarie attività commerciali.

Da tale filo conduttore non si discosta nemmeno l'imposizione locale, nello specifico l'Imu che nel tempo ha ereditato tutte le agevolazioni originariamente previste in vigenza di Ici.

Nonostante le varie imposte soggiacciano a presupposti logicamente differenti tra di loro, le previsioni speciali riconosciute al settore agricolo, hanno un unico **comune denominatore** da un punto di vista del requisito **soggettivo**, infatti, esse si rendono **applicabili esclusivamente** a determinati soggetti che operano nel mondo agricolo: i **coltivatori diretti** e gli **IAP** (imprenditori agricoli principali).

In particolare, per quanto attiene l'attuale **Imu**, per effetto di quanto previsto, con decorrenza dal periodo di imposta 2016, dall'[articolo 1, comma 13, L. 208/2015](#), sono **esenti** dall'imposta i **terreni agricoli posseduti e condotti** dai **coltivatori diretti** e dagli **IAP** di cui all'[articolo 1, D.Lgs. 99/2004](#), iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente** dalla loro **ubicazione**.

A tal fine, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 58, comma 2, D.Lgs. 446/1997](#) *"si considerano **coltivatori diretti** od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi **elenchi comunali** previsti dall'**articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9**, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo"*.

E proprio sul requisito dell'iscrizione all'elenco INPS (ex Scau), si è pronunciata la Corte di **Cassazione** con la recente [ordinanza n. 16794 del 7 luglio 2017](#).

La Suprema Corte era stata chiamata a esprimersi in merito alla **rilevanza** o meno della **coincidenza** tra **Comune** risultante dall'**elenco INPS** e **ubicazione** del **terreno** in quanto era stata negata dal Comune l'applicazione della norma agevolativa essendosi discriasi.

La **Cassazione**, correttamente, **conclude** per l'**irrilevanza** della **divergenza**, del resto, sottolineano i Supremi Giudici, l'agevolazione viene riconosciuta anche per quei terreni ricadenti in più Comuni limitrofi tra di loro.

A questo si deve, inoltre, aggiungere come è la stessa **potestà impositiva** assegnata ai Comuni

a portare a tali conclusioni, in quanto, ai sensi dell'[articolo 4, D.Lgs. 504/1992](#) “L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso”.

In altri termini, l'**iscrizione** all'elenco INPS è sì **collegata** al **Comune** di **residenza** del soggetto ma **solamente** per ovvi ed evidenti **motivi** di verifica e di **coordinamento** (infatti è lo stesso Comune che provvede alla tenuta e pubblicazione dell'elenco presso il proprio albo) e **non comporta** un'**applicazione limitata** al solo Comune interessato in quanto il requisito è di natura soggettiva e non oggettiva.

Quello che deve essere verificato è l'effettiva **partecipazione attiva** del contribuente all'attività di impresa agricola con la conseguenza che tale requisito trova piena applicazione “extracomunale”. Del resto, se così non fosse, verrebbe meno la *ratio* stessa della norma che si pone l'obiettivo di alleggerire il carico impositivo degli **agricoltori** in riferimento proprio al bene terra.

Agricoltori che oltre che essere coltivatori diretti o lap devono anche **condurre direttamente** il fondo. A tal fine, si ricorda come il requisito della conduzione diretta richiede la prova in via **autonoma** in quanto la mera qualifica di coltivatore diretto o di lap non è sufficiente a dimostrare l'utilizzo diretto del fondo nella propria attività agricola, ben potendo lo stesso non essere condotto personalmente (cfr. [sentenza n. 19130/2016](#)).

A chiusura, quindi, si evidenzia come per l'applicazione delle **agevolazioni** in materia di Imu è **necessario** che:

- il **possesso** dei **terreni** sia **riconducibile** a **coltivatori diretti** e **lap**, iscritti nella previdenza agricola e
- che i terreni vengano **direttamente utilizzati** dagli stessi per **fini agro-silvo-pastorali**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ AGRICOLA E I CONTRATTI AGRARI

Scopri le sedi in programmazione >